



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE  
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO  
NAZIONALE VV.F.*

LORO SEDI

OGGETTO: Impiego del personale parzialmente idoneo al servizio ai sensi dell'art 134 del D.Lgs. 217/05 - Informativa.

Pervengono da talune Organizzazioni sindacali richieste di informazioni circa le modalità di impiego del personale parzialmente idoneo al servizio ai sensi dell'art 134 del D.Lgs. 217/05.

Al riguardo, si trasmette l'unito appunto pervenuto dall'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale VV.F.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

## APPUNTO

In relazione alla problematica concernente l'impiego del personale parzialmente idoneo al servizio, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 217/05, si ritiene utile esemplificare, qui di seguito, le attività tecnico-operative cui adibire il personale parzialmente idoneo ai servizi d'istituto, sottratto dal servizio attivo e diretto del soccorso tecnico urgente compatibilmente con le indicazioni espresse dalla CMO e dal medico competente:

- servizio di pianificazione dell'attività di soccorso;
- servizio in autorimessa, officina, magazzino generale e magazzino tecnico;
- servizi di prevenzione incendi e polizia giudiziaria, ivi compresi i sopralluoghi;
- attività di formazione interna in aula ed esterna (teoria), con esclusione dell'attività di addestramento e formazione motoria;
- servizio di statistica e affari generali.

L'elenco di cui sopra non è vincolante ed esaustivo, potendo gli stessi Direttori Regionali e Comandanti Provinciali, ciascuno per i propri Uffici, individuare altri settori complementari ai servizi del Soccorso Pubblico cui applicare detto personale.

Le valutazioni sull'assegnazione delle mansioni al personale giudicato parzialmente inidoneo temporaneamente e della correlata articolazione dell'orario di lavoro, sulla base delle indicazioni sanitarie del Medico incaricato del Servizio Sanitario presso il Comando e il Medico competente, sono comunque dei Direttori Regionali e dei Comandanti Provinciali, nella sfera delle specifiche esigenze delle Direzioni Regionali e dei Comandi Provinciali. Quanto sopra in considerazione del giudizio clinico-diagnostico espresso dalle Commissioni Medico Ospedaliere (*ovvero altro organo collegiale medico appositamente individuato dalla normativa in vigore*) per la valutazione della ridotta capacità lavorativa del medesimo dipendente e/o alla sua possibilità di effettuare il lavoro notturno. A tal riguardo non è escluso a priori l'impiego del personale in argomento nei turni di servizio collegati alle sopra citate attività complementari al soccorso tecnico urgente.

Si rappresenta, infine, che nell'individuazione delle nuove attività cui adibire il dipendente si potrà tener conto delle sue attitudini ed esperienze professionali